



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario, <i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Giovinazzo (BA) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 148, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente agli anni 2021, 2022, 2023;

udito il relatore, Dr. Salvatore Romanazzi, nella Camera di consiglio del 27 maggio 2026, convocata con ordinanza n. 14/2026;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto

delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto e trasmesso in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del TUEL sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono: la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente; il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'art. 148, comma 4, TUEL dispone che, in caso di *“rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie”* del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20 del 1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-bis del TUEL, *“le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”*.

2. Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022 la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del

sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021. Quindi, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR dell'11 gennaio 2024 sono state approvate le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le citate Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione delle relazioni-questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi. Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle tre annualità è stata inserita anche un'appendice dedicata ai controlli interni rispetto all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Tale estensione dell'attività di verifica si pone in linea con le disposizioni di cui agli artt. 7 e seguenti del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108), i quali definiscono il sistema di *governance* e le responsabilità in materia di controlli sull'attuazione del Piano, attribuendo rilievo centrale al presidio di regolarità amministrativo-contabile sugli interventi finanziati. Per l'anno 2021 le relative Linee guida hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all'emergenza Covid e al lavoro agile.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è fatta salva la facoltà *“di integrare le informazioni contenute nello schema di relazione con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati”*.

Più di recente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG) ha ribadito: *“Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatici, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce,*

in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente''.

3. Il Comune di Giovinazzo (BA), al 31.12.2023, registra una popolazione di n. 19.260 abitanti (dati ISTAT), ai sensi dell'art.156, comma 2, del TUEL.

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022, il Comune di Giovinazzo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la relazione-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021, acquisita a protocollo della Sezione n. 609 del 01.02.2023. Quindi, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/2024/INPR dell'11 gennaio 2024, relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, l'Ente ha trasmesso i relativi referti, acquisiti a protocollo della Sezione rispettivamente n. 1018 del 14.03.2024 e n. 1579 del 11.04.2024.

4. L'analisi dei referti annuali del sindaco del Comune di Giovinazzo per gli anni 2021, 2022 e 2023 ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria; pertanto, è stata indirizzata all'ente una nota istruttoria, trasmessa in data 22.01.2026, prot. n. 416 relativa alle annualità 2021,2022 e 2023.

Il riscontro ai chiarimenti richiesti è pervenuto con la nota prot. Cdc n. 1121 del 02.03.2026. Tale riscontro è stato corredato con gli allegati richiesti dalla Sezione.

All'ente è stata altresì indirizzata un'ulteriore nota di integrazione istruttoria con prot. n. 2631 del 12.05.2026, cui l'ente ha fornito riscontro con nota prot. n. 2809 del 20.05.2026.

Per quanto concerne le disposizioni regolamentari vigenti nel Comune di Giovinazzo, per gli anni 2021-2023 trova applicazione il Regolamento comunale del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 febbraio 2013.

5. L'ultima verifica compiuta dalla Sezione sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nel comune in esame è stata approvata con deliberazione n. 63/2022/VSGC con riguardo all'anno 2019.

In quella sede, a seguito dell'istruttoria svolta, la Sezione ha rilevato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni. In particolare, con riferimento al sistema di controlli di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione ha ritenuto che la redazione di

soli due report annuali non potesse dirsi idonea ad intercettare tempestivamente le criticità rilevate in corso d'anno, al fine di rimuoverle.

In merito al controllo di gestione sono state rilevate diverse criticità:

- ✓ insufficiente rilevazione dei dati infrannuali, limitata ad un solo report, giustificata da carenze di organico riferite dall'ente, da implementarsi con l'elaborazione di più report in corso d'anno e con rilevazioni ad intervalli di tempo più ravvicinati;
- ✓ parziale integrazione tra il controllo di gestione ed il controllo strategico;
- ✓ modesta struttura di controllo di gestione, poco incline a misurare, prevenire, correggere e migliorare l'intero assetto amministrativo, in relazione alla economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La Sezione ha altresì rilevato la mancata integrazione del controllo degli equilibri finanziari con quello degli organismi partecipati e un precario sistema di controllo sul funzionamento del controllo strategico, cui è seguito l'invito all'ente di dotarsi di una più adeguata metodologia di controllo strategico, con il pieno ed effettivo utilizzo di set di indicatori idonei a valutare gli obiettivi dell'ente, superando le criticità emerse.

Sono emerse criticità anche con riferimento al sistema di misurazione della qualità dei servizi, ritenuto parzialmente adeguato.

La Sezione ha ritenuto necessario che l'Ente definisse adeguate procedure di controllo relative agli organismi partecipati, considerate carenti a causa dell'omessa pubblicazione da parte degli organismi partecipati della Carta dei servizi e dell'omessa trasmissione di report informativi da parte dei soggetti partecipati; tuttavia, la Sezione ha dato atto che il Comune si è impegnato a colmare tali lacune.

6. Con riguardo al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Sezione, è emerso che il Comune di Giovinazzo ha previsto ed attuato un sistema di controlli interni parzialmente adeguato.

Sulla scorta di tali premesse, restando impregiudicata ogni ulteriore attività di verifica e valutazione intestata alla Sezione nell'ambito del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e degli altri controlli di competenza, si espongono a seguire gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di esame.

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-bis del TUEL, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del Segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis *“sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sottoposto anche alla disciplina del Capo II del Regolamento comunale sui controlli interni.

Per quanto concerne il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni prescrive che *“I controlli saranno effettuati con una periodicità almeno trimestrale, sorteggiando complessivamente gli atti da sottoporre a controllo, in applicazione dei criteri indicati nel precedente comma 3, e assicurando, comunque, una certa rotazione con riferimento ai settori nella cui competenza rientrano gli atti da controllare. Il Segretario Generale presenterà, ad inizio esercizio, un piano annuale dell'attività di controllo prevedendo, al suo interno, la sottoposizione a verifica di almeno il 10% degli atti adottati dai dirigenti di ciascun settore. Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività di controllo saranno indicati i parametri di riferimento o gli standards che verranno utilizzati.”* Al comma 9 il citato art. 10 prescrive che *“le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto di report trimestrali e di una relazione semestrale”*

Con riferimento alle annualità 2021-2023, l'Ente ha trasmesso i report relativi al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Dall'analisi dei report relativi all'annualità 2021 è emerso che il controllo viene eseguito quadrimestralmente, per complessivi n. 3 report annuali. Tale dato non appare conforme con quanto dichiarato dall'ente nella relazione – questionario e in sede istruttoria, in cui viene menzionata la presenza di n. 4 report annuali, nonché con quanto prescritto dal predetto articolo 10 del Regolamento comunale.

Dall'analisi dei report relativi alle annualità 2022 e 2023, invece, è emerso che il controllo viene svolto trimestralmente e allo stesso seguono n. 4 report annuali, in linea con quanto

prescritto dalle disposizioni regolamentari e con quanto indicato nella relazione-questionario.

La Sezione rileva che nel complesso il controllo viene eseguito tempestivamente, nel limite del 10% come previsto dalle prescrizioni regolamentari.

La Sezione rileva altresì che i dati riferiti nella relazione – questionario in merito al numero di atti assoggettati a controllo è congruente con quanto emerso dai verbali trasmessi.

In ordine alla procedura di estrazione utilizzata, l'ente ha specificato che la tecnica di campionamento è avvenuta secondo le seguenti modalità: *“il Segretario Generale, stante l'assenza di uno specifico ufficio per i controlli interni, alla presenza di un dipendente dell'ente in qualità di testimone, mediante l'utilizzo di un volume cartaceo di consistente numero di pagine, individuava una pagina in modo casuale, ricompresa nell'intervallo numerico delle determinazioni da sottoporre a verifica. Sulla base del numero di pagina così estratto, si individuava, per difetto, il numero di determinazione più vicino, che veniva pertanto selezionato per il controllo.”*

L'ente ha altresì precisato che a partire dal 2026, la procedura di estrazione viene effettuata esclusivamente in modalità elettronica tramite il software dedicato agli atti formali, denominato CIVILIANEXT. Tuttavia, tale annualità non è oggetto di analisi in questa sede.

Al riguardo, si osserva che l'adozione esclusiva della tecnica del campionamento casuale semplice, pur astrattamente valida sotto il profilo statistico, non soddisfa pienamente il dettato dell'art. 147-bis, comma 2, del T.U.E.L., il quale prescrive l'utilizzo di *“motivate tecniche di campionamento”*. La *ratio* della norma impone, infatti, di orientare l'attività di controllo non in modo cieco, bensì secondo logiche di analisi del rischio (*risk-based approach*), necessarie per intercettare fenomeni distorsivi specifici (quali il frazionamento degli affidamenti, la rotazione fittizia o la reiterazione di incarichi *intuitu personae*). Una selezione meramente casuale, come quella utilizzata dal comune di Giovinazzo, priva di criteri di stratificazione per aree di rischio o soglie di valore, rischia di disperdere l'efficacia del controllo su atti di ordinaria amministrazione a basso impatto, lasciando scoperte le aree maggiormente esposte a criticità finanziarie e di legittimità.

Alla luce di tali considerazioni, la Sezione rileva l'inidoneità della metodologia di campionamento adottata nel triennio 2021-2023 ai fini del rispetto dell'art. 147-bis, comma 2, del T.U.E.L. Pur prendendo atto del passaggio, a partire dall'annualità 2026, all'estrazione elettronica tramite il *software* gestionale dedicato, si evidenzia che la mera automazione

dell'estrazione non sana il vizio metodologico se priva di criteri di orientamento. L'Ente è pertanto tenuto ad adottare e formalizzare una specifica nota metodologica che garantisca un campionamento orientato secondo logiche di valutazione del rischio (*risk-based approach*), fondato su parametri oggettivi (es. rilevanza degli importi, adozione di procedure in deroga, frazionamenti, assenza di rotazione), a prescindere dal mero automatismo del software gestionale.

2. Controllo di gestione

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare *“l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati”*. L'art. 196 del TUEL individua, come scopo del controllo di gestione, la *“realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa”*.

Ai sensi dell'art. 197 del TUEL, il controllo di gestione si articola in tre fasi:

- ✓ predisposizione del piano esecutivo di gestione (P.E.G., ora P.I.A.O, Piano Integrato di attività e organizzazione) con cui la Giunta annualmente assegna ai dirigenti gli obiettivi e le risorse (umane, strumentali e finanziarie) per attuare tali obiettivi. Tale piano è definito in coerenza con le strategie dell'Amministrazione (come risultanti dalle linee programmatiche di mandato), con il Documento unico di Programmazione e con il bilancio di previsione;
- ✓ rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti;
- ✓ valutazione dei predetti dati in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). In quest'ottica il controllo di gestione deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

In ultima analisi, il controllo di gestione è un processo che si raccorda con il ciclo di gestione delle *performance* e contempla lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ programmazione: ossia la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- ✓ collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- ✓ monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- ✓ misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa e individuale;
- ✓ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- ✓ rendicontazione dei risultati.

La Sezione delle Autonomie ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget* (che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG), la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale, l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, il *benchmarking* e il sistema di *reporting* (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

La giurisprudenza contabile ha dunque evidenziato come, accanto alla contabilità economico-patrimoniale, sia necessario curare la predisposizione di un adeguato piano esecutivo di gestione (ora PIAO), nel quale individuare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti target da perseguire per ciascun obiettivo. Tali obiettivi devono rappresentare non una mera ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire (deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR).

Con riferimento al caso di specie, il controllo di gestione è disciplinato dagli artt. 11-16 del Regolamento comunale sui controlli interni.

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, le risultanze della verifica effettuata sul funzionamento del controllo in esame sono sintetizzabili come segue:

- ✓ negli anni 2021-2023 l'ente ha indicato come ALTO il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa per i servizi amministrativi, per i servizi tecnici e per i servizi alla persona;

- ✓ nel triennio considerato l'ente ha regolarmente predisposto e pubblicato le relazioni annuali sulla *performance*, che risultano approvate dalla Giunta Comunale e validate dal Nucleo di Valutazione (per il 2021 approvata con d.g.c. n. 190 del 30 agosto 2023, per il 2022 approvata con d.g.c. n.142 del 13 agosto 2024, per il 2023 approvata tardivamente con d.g.c. n. 178 del 16 ottobre 2025);
- ✓ il Referto sul controllo di gestione è stato trasmesso a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 198-bis T.U.E.L solo con riferimento agli anni 2021 e 2022 (rispettivamente note prot. n. 2666 e 2667 del 18 maggio 2023 e nuovamente trasmessi nel riscontro istruttorio pervenuto in data 2 marzo 2026); con riferimento al 2023 è stato trasmesso in sede istruttoria a seguito di esplicita richiesta della Sezione (nota prot. n. 1121 del 02.03.2026). Tale riscontro tardivo costituisce violazione dell'art. 198-bis del T.U.E.L., vanificando la natura stessa del referto, che deve consentire un monitoraggio tempestivo dell'azione amministrativa e non tradursi in una mera ricostruzione storica postuma;
- ✓ quanto all'attività reportistica, in tutte le annualità risulta prodotto un solo report per ciascun anno (a fronte dei n. 3 report previsti dalle norme regolamentari); tale parziale adempimento era stato già rilevato e stigmatizzato dalla Sezione in occasione del referto sul funzionamento dei controlli interni relativo all'annualità 2019. Sul punto, in sede istruttoria, l'ente ha riferito che *"l'Amministrazione, pur non avendo dato applicazione formale delle previsioni di cui all'art. 15 del Regolamento, ha comunque monitorato sistematicamente l'attività gestionale, anche attraverso periodiche conferenze dei Dirigenti al fine di verificare eventuali scostamenti tra risultati conseguiti e obiettivi assegnati con il PEG. Ciò è peraltro dimostrato dal fatto che nel corso dell'anno 2021 con deliberazione G.C. n. 293/2021 sono state apportate variazioni al PEG 2021/2023. Si è quindi determinata, nella prassi, la concentrazione formale delle attività in un unico documento, che ha quantomeno assicurato la continuità minima del processo di controllo"*;
- ✓ nel triennio considerato l'ente ha stipulato contratti individuali di lavoro a distanza ma ha dichiarato che il sistema di misurazione e valutazione della performance non ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori;
- ✓ per il triennio 2021-2023 l'ente non ha registrato un andamento costante del tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a

contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali; il predetto tasso medio riporta, infatti, il valore del 75,61% per l'anno 2021, del 88,75% per l'anno 2022 e del 71,48% per l'anno 2023.

Ebbene, da quanto appena esposto emerge che il controllo di gestione, come concretamente attuato dal Comune di Giovinazzo nel periodo 2021-2023, risulta parzialmente adeguato rispetto alla finalità cui lo stesso controllo è preordinato ai sensi dell'art. 147, comma 2, lettera a), del T.U.E.L.

Si deve infatti rilevare quanto segue.

L'andamento non costante del tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale potrebbe essere correlato a variazioni nella struttura dei costi, nei criteri di determinazione delle tariffe o nei livelli di contribuzione dell'utenza e potrebbe esporre l'ente a eventuali interventi di sostegno finanziario non strutturali, con il rischio di compromettere la programmabilità e la stabilità delle scelte gestionali nel medio periodo. Pertanto, la Sezione invita l'ente ad assicurare un costante monitoraggio dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale, nonché una puntuale analisi degli scostamenti registrati tra un esercizio e l'altro, al fine di adottare tempestive misure correttive volte a garantire livelli di copertura coerenti e sostenibili nel tempo.

Con riferimento al monitoraggio dei risultati del lavoro agile, la Sezione invita l'ente ad implementare il sistema di misurazione e valutazione della *performance* attraverso l'introduzione di specifici indicatori. Inoltre, considerato che la percentuale di lavoratori che hanno stipulato contratti individuali di lavoro a distanza è diminuita dal 5,8% nel 2022 al 3% nel 2023, la Sezione raccomanda all'ente di promuovere tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa al fine di incrementarne l'accesso.

In sede istruttoria sono state chieste all'ente le motivazioni per le quali, a partire dall'esercizio 2023, non avesse posto in essere le misure correttive indicate dalla Sezione nella deliberazione SRCP n. 63/2022/VSGC del 31 marzo 2022, tra le quali si evidenzia l'adozione di un solo report in luogo dei tre previsti dal Regolamento sul funzionamento dei controlli interni ex art. 15. Sul punto, il Comune di Giovinazzo ha fatto presente che *“le criticità segnalate richiedevano l'attivazione di interventi organizzativi e procedurali che avrebbero comportato un significativo impegno di risorse umane specializzate, non disponibili nella dotazione organica dell'ente. La perdurante carenza di personale, già evidenziata anche con riferimento agli adempimenti*

relativi al Controllo di gestione e al Controllo strategico, ha di fatto impedito la formale adozione, tempestiva e completa, delle misure correttive richieste, nonostante la piena consapevolezza della loro rilevanza."

Tale giustificazione non può tuttavia essere integralmente condivisa. Pur dovendosi considerare il contesto dei vincoli assunzionali e delle limitazioni alla spesa di personale che hanno interessato gli enti locali nel corso degli anni, la carenza di risorse umane non può di per sé ritenersi idonea ad escludere la responsabilità organizzativa dell'ente in ordine al corretto presidio delle funzioni fondamentali di controllo. In tale prospettiva, la situazione rappresentata appare sintomatica di una programmazione del fabbisogno del personale non pienamente coerente con le esigenze funzionali connesse all'esercizio dei controlli interni, rilevanti ai sensi degli artt. 147, comma 1, e 196 T.U.E.L. La criticità rilevata richiama pertanto l'esigenza di un costante monitoraggio dell'assetto organizzativo e di una tempestiva rimodulazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (oggi confluito nel PIAO), in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., al fine di assicurare adeguato presidio al sistema dei controlli.

Il Comune di Giovinazzo si è impegnato a programmare una revisione interna dei processi e delle attività connesse al sistema dei controlli al fine di dare progressivo adempimento alle prescrizioni impartite dalla Sezione *"compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa"*. La Sezione prende atto di quanto riferito dall'ente, con riserva di verificare il superamento di detta criticità in occasione dei prossimi cicli di controllo di competenza.

3. Controllo strategico

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *"rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici"*.

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato che il controllo strategico *"non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite*

l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni" (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il Comune di Giovinazzo ha regolato il controllo strategico al Capo IV (artt. 17-26) del Regolamento sui controlli interni.

L'attività di controllo strategico è attuata dall'Unità preposta al controllo strategico ex art. 21 del Regolamento sui controlli interni, che opera sotto la direzione del Segretario Generale ed è composta dallo stesso segretario e dai componenti il nucleo di valutazione.

Le norme regolamentari (art. 22, c. 3) prevedono che l'unità addetta al controllo trasmetta *"report periodici sulle risultanze delle analisi effettuate, alla giunta e al consiglio entro il 10 settembre di ogni anno, per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 ed entro il 15 marzo per la predisposizione della relazione al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario precedente."*

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, l'esito della verifica effettuata sul funzionamento del controllo in esame è il seguente:

- ✓ il D.U.P. 2021/2023 è stato approvato dal Comune di Giovinazzo con deliberazione del consiglio comunale (d'ora in avanti d.c.c.) n. 21 del 29 aprile 2021; il D.U.P. 2022/2024 è stato approvato con d.c.c. n. 12 del 11 aprile 2022; il DUP 2023/2025 è stato approvato con d.c.c. n. 23 del 29 maggio 2023;
- ✓ riguardo alla programmazione di bilancio 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 l'ente ha approvato il rispettivo Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con d.g.c. n. 120 del 7 giugno 2022 recante *"approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022"*, con d.g.c. n. 136 del 27 giugno 2023, con d.g.c. n. 24 del 7 febbraio 2024;
- ✓ con d.g.c. n. 159 del 8 agosto 2022 è stato approvato il PIAO 2022-2024; con d.g.c. n. 225 del 12 ottobre 2023 è stato approvato tardivamente il PIAO 2023-2025; con d.g.c. n. 60 del 11 aprile 2024 è stato approvato il PIAO 2024-2026. Tali provvedimenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali. In proposito, si rammenta che il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) è stato

introdotto dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, il quale stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”* (comma 1). Trattasi, in sostanza, di un documento unico di programmazione e governance volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, il quale assorbe molti dei Piani che le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, formazione, parità di genere, lavoro agile e anticorruzione. In dettaglio, l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (avente ad oggetto il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione) prevede, per i comuni con più di cinquanta dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del P.I.A.O.: il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art.6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; il Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60-bis, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; il Piano della *Performance*, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art.1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), della L. 6 novembre 2012, n. 190; il Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della L. 7 agosto 2015, n. 124; il Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato annualmente entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano recato dall'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2022 n. 132; è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (nell'apposito portale dedicato) nonché sul sito

istituzionale di ciascuna amministrazione. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l'adozione del P.I.A.O. è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, del D.M. n. 132 del 30 giugno 2022). Nell'ipotesi di mancata adozione del P.I.A.O. trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 150/2009, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014 (v. art. 6, comma 7, del d.l. n. 80/2021);

- ✓ in tutte le annualità considerate è stato redatto un solo report periodico in luogo dei due previsti di cui al citato art. 22, comma 3, del Regolamento sul funzionamento dei controlli interni. In sede istruttoria l'ente ha riferito che *"si sono evidenziate varie difficoltà operative nell'applicazione del Regolamento anche in considerazione della strutturale carenza di risorse umane a disposizione dell'ente che, per l'attività di specie, non può prescindere da competenze specialistiche ben definite. Ciò precisato si ritiene di segnalare come l'attività e la tempistica della reportistica, prevista nello specifico dall'art. 22 comma 3 del Regolamento, fa evidentemente riferimento a previsioni ormai superate dall'evoluzione normativa. In tale ottica si rileva che l'attività di controllo strategico posta in essere dall'ente si è concretamente adeguata ai puntuali adempimenti richiesti dal Regolamento nel momento in cui, come previsto dal punto 4.2 dell'Allegato n. 4.1 al d. lgs. n. 118/2011, ogni anno, contestualmente alla presentazione del DUP, ha presentato la verifica dello stato di attuazione di programmi. Tale ricognizione viene poi effettuata dall'ente anche a consuntivo in sede di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente. Nello specifico poi, con la Relazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi, viene controllato lo stato di avanzamento dei programmi rispetto agli obiettivi fissati e quindi delle strategie dell'Amministrazione anche al fine di apportare eventuali interventi correttivi che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi strategici. (...) Si tiene però a precisare che, negli anni successivi, l'Amministrazione ha cercato di superare le criticità riscontrate dedicando una maggiore attenzione al momento nell'elaborazione dei documenti programmatori dell'ente, ma anche, con riferimento al controllo strategico, elaborando un set di indicatori che consentissero di valutare gli obiettivi dell'ente sotto profili significativi. Ciò in particolare è avvenuto con la deliberazione G.C. n. 250 del 24 dicembre 2024 con cui sono stati elaborati e approvati un set di indicatori utili per il controllo strategico per gli anni 2022/2024"*;

- ✓ per tutte le annualità considerate l'ente ha dichiarato nella relazione-questionario di aver applicato quattro indicatori; tuttavia, come pocanzi richiamato, l'elaborazione di un idoneo set di indicatori è avvenuta solo a dicembre 2024 e tanto non garantisce il superamento delle criticità preesistenti indicate nel precedente referto di questa Sezione;
- ✓ per le annualità 2022-2023 è emerso che l'ente non garantisce la rotazione degli incarichi dirigenziali come misura generale di prevenzione del rischio di corruzione. Sul punto l'ente ha riferito la difficoltà di applicare tale misura *"in considerazione del numero limitato di figure dirigenziali esistenti nell'ente e comunque caratterizzate da professionalità specifica"*. È, tuttavia, necessario rilevare che il legislatore ha chiaramente manifestato nel tempo un notevole disfavore nei confronti della prolungata permanenza dei dirigenti pubblici negli incarichi conferiti. Indicativi in tal senso sono, ad esempio, l'art.1, co.4, lett. e), il co. 5, lett. b) e il co. 10, lett. b) della L. 190/2012. Inoltre, come anche evidenziato nel Piano Nazionale Anticorruzione ANAC 2019-2021, *"la rotazione ordinaria del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali"*. Sul punto, è opportuno richiamare quanto indicato dall'ente nei propri PIAO 2023-2025 e 2024-2026, rispettivamente ai paragrafi 5.10 e 2.3.4, entrambi rubricati *"la rotazione ordinaria del personale dipendente"*. In tale sede, il Comune di Giovinazzo afferma di non ritenere possibile la programmazione di una rotazione ordinaria del personale dirigenziale *"per impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'Ente e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nei servizi, come già evidenziato nei PTPCT precedenti. In ogni caso, al fine di attenuare gli effetti della mancata attuazione della misura, si invitano i sigg. Dirigenti ad adottare modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio e, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, meccanismi di condivisione delle fasi procedurali [...]"*.

Si invita pertanto l'Ente, ed in particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), a formalizzare adeguata e puntuale motivazione all'interno del P.I.A.O. (Sezione Rischi Corruttivi) in merito all'eventuale adozione di misure alternative di mitigazione del rischio (es. segregazione delle funzioni o affiancamento), qualora la rotazione ordinaria risulti oggettivamente inattuabile sulla base delle anzidette ragioni;

- ✓ per tutte le annualità considerate è emerso che il controllo strategico è stato integrato con il controllo di gestione; con esclusivo riferimento all'annualità 2021, nella relazione - questionario l'ente ha precisato che *“il controllo strategico è parzialmente integrato con il controllo di gestione e viene regolarmente svolto in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi; consente la riprogrammazione degli obiettivi, mediante apposite variazioni di bilancio, allo scopo di assicurare un elevato ed efficace livello di performance organizzativa dell'ente”*. In sede istruttoria, a richiesta della Sezione, l'ente ha dichiarato di non essere riuscito, *“anche in ragione di strutturali carenze di risorse umane a disposizione, ad implementare un flusso informativo strutturato e periodico basato sull'utilizzo della contabilità analitica gestito con personale dedicato avente idonee competenze specialistiche. Il sistema di refertazione del controllo di gestione si basa infatti prevalentemente sull'utilizzo di metodologie non contabili che possono non risultare pienamente utili per una compiuta valutazione dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa anche in un'ottica strategica.”*

Alla luce di quanto sin qui rappresentato si ritiene che il controllo strategico, come concretamente attuato dal Comune di Giovinazzo nelle annualità considerate, sia sostanzialmente adeguato rispetto alle finalità cui lo stesso controllo è preordinato ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.E.L. La Sezione, tuttavia, invita l'ente a implementare l'attività reportistica e a prevedere misure per garantire la rotazione degli incarichi dirigenziali al fine di prevenire il rischio corruttivo.

4. Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-quinquies T.U.E.L., è diretto a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'organo di revisione contabile ex art. 1, co. 166 e ss. della l. n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche al fine di dare attuazione all'art. 153, co. 6,

T.U.E.L., il quale prevede segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio.

Il controllo in esame è, dunque, funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del TUEL il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Con riferimento al caso di specie, tale controllo è disciplinato anche dall'art. 27 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni che rinvia espressamente al Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2024 correttamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, l'esito della verifica effettuata sul funzionamento del controllo in esame è il seguente:

- ✓ in tutte le annualità considerate (2021, 2022 e 2023) sono stati attivamente coinvolti, con una frequenza superiore alle due volte, gli organi di governo, il segretario generale e i responsabili dei servizi; non è stata impiegata la quota libera dell'avanzo di amministrazione; è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse compatibile con le disponibilità di cassa;

- ✓ il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 07.06.2022 ed è stato trasmesso a questa Sezione regionale di controllo con nota prot. in ingresso n. 988 del 22.02.2023;
- ✓ il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 28.04.2023 ed è stato trasmesso a questa Sezione regionale di controllo con nota prot. in ingresso n. 6254 del 22.11.2023;
- ✓ il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 29.04.2024 ed è stato trasmesso a questa Sezione regionale di controllo con nota prot. in ingresso n. 6011 del 20.11.2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione prende atto del *modus operandi* osservato dal Comune di Giovinazzo nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari nel triennio 2021-2023 e, ferma restando l'attività di verifica intestata alla stessa Sezione in ordine alla gestione finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 148-bis T.U.E.L., raccomanda all'Amministrazione una costante attenzione per le procedure di spesa e la gestione dei flussi di cassa al fine di evitare ritardi nei pagamenti e formazione di debiti.

5. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sugli organismi partecipati è disciplinato dall'art. 147-*quater* T.U.E.L.: come è stato evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG), infatti, sebbene l'art. 147-*quater* sia rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate", le verifiche di tipo interno, effettuate sulla base di tale disposizione normativa, riguardano l'intero universo degli organismi partecipati. La predetta interpretazione trova conferma anche nella previsione dell'art. 147-*quinquies*, co. 3, T.U.E.L., secondo cui: *"il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*.

Ai sensi del citato articolo, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sui propri organismi partecipati; il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli organismi partecipati sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo il principio della competenza economica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Ai fini del controllo in esame, l'ente programma e definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere gli organismi partecipati, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- a) i rapporti finanziari tra l'ente medesimo e gli organismi partecipati;
- b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa di questi ultimi;
- c) i contratti di servizio;
- d) la qualità dei servizi erogati;
- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle informazioni acquisite, poi, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi partecipati, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Con riferimento al comune di Giovinazzo, tale tipologia di controllo è disciplinata dal capo VII del Regolamento comunale sui controlli interni.

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità esaminate, nonché nella documentazione prodotta in sede di riscontri istruttori è emerso quanto segue:

- ✓ nel triennio 2021-2023 l'ente ha dichiarato di detenere partecipazioni;
- ✓ nelle annualità oggetto di disamina l'ente ha adottato i provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2021, del 31.12.2022 e del 31.12.2023 e li ha trasmessi a questa Sezione, come anche evidenziato nella deliberazione SRCP n. 88/2025/VSG del 12 giugno 2025;
- ✓ in sede di interlocuzione istruttoria l'ente ha riferito che *“a parte la partecipazione societaria minoritaria nella Farmacia Comunale s.p.a. Giovinazzo, partecipazione che da tempo era peraltro oggetto del procedimento di alienazione delle quote, l'Ente nel 2021 e nel 2022 deteneva partecipazioni estremamente limitate, sia in termini numerici sia in termini di incidenza sul complessivo assetto organizzativo e finanziario del Comune. Tali partecipazioni, oltre ad essere riferite a un numero molto ristretto di organismi, non comportavano attività gestionali o operative tali da richiedere un monitoraggio semestrale strutturato, come invece necessario per gli enti a partecipazione significativa. Ciò posto si fa presente che il controllo sugli organismi partecipati, oltre con la prevista deliberazione di razionalizzazione delle società*

partecipate, è stato sostanzialmente condotto attraverso il monitoraggio periodico, effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del bilancio consolidato. In parziale rispetto dell'art. 32 del Regolamento sui controlli interni, esso è consistito nel controllo societario (ossia monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge) e nel controllo sull'efficienza gestionale (ossia monitoraggio periodico della gestione finanziaria e/o economica e verifica delle risultanze del bilancio societario chiuso al termine di ogni esercizio);

- ✓ gli organismi partecipati non hanno provveduto alla pubblicazione della Carta dei servizi ex art. 32 d.lgs. n. 33/2013, pertanto l'ente li ha sollecitati ad adempiere all'obbligo prescritto dalla norma;
- ✓ nelle annualità esaminate non sono stati adottati report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali e non sono stati utilizzati indicatori di efficienza, efficacia, economicità;
- ✓ solo nella relazione – questionario 2021 l'ente si è limitato a manifestare la volontà di provvedere a colmare tale lacuna.

Sul punto, preme rammentare che con deliberazione n. 63/2022/VSGC, relativa all'esercizio 2019, la Sezione rilevava che *“l'ente non ha previsto la trasmissione di report informativi da parte dei soggetti partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, né sono stati elaborati appositi indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi e soddisfazione degli utenti; lacune che il Comune si è tuttavia impegnato a colmare.”* In quella stessa sede la Sezione rilevava altresì l'omessa pubblicazione da parte degli organismi partecipati della Carta dei servizi.

Atteso che la deliberazione è stata notificata all'ente in data successiva al 31 marzo 2022, la Sezione dà atto che tale manifestazione di volontà dell'ente non ha trovato attuazione neanche a partire dall'esercizio 2023.

Pertanto, l'ente non ha attuato le misure correttive indicate dalla Sezione nella citata deliberazione.

Tuttavia, in merito alla trasmissione da parte degli organismi partecipati di report informativi inerenti ai profili organizzativi e gestionali, in sede di interlocuzione istruttoria l'ente ha dichiarato che gli stessi non sono previsti dal regolamento del sistema dei controlli interni. Sul punto appare opportuno richiamare gli artt. 32, c. 3 e 34 c. 1 del Regolamento.

Con riferimento alle partecipazioni detenute dal comune di Giovinazzo, nel rinviare al quadro ricognitivo contenuto nella citata deliberazione SRCP n. 88/2025/VSG, si evidenzia che l'ente ha precisato che con l'approvazione della d.c.c. n. 79 in data 19 dicembre 2022 si è perfezionata la cessione della propria quota societaria nella Società Farmacia Comunale S.p.A. Giovinazzo.

Pertanto, a partire dal 2023 il comune di Giovinazzo *“ha mantenuto solo quote di partecipazione minima in società esterne. In particolare, deteneva nel 2023, e detiene ancora oggi, solo le seguenti quote in società partecipate:*

a) una quota societaria pari al 22,75 % per la partecipazione al Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese s.c.a r.l. per cui in sede di razionalizzazione si prevedeva il mantenimento per i soli progetti in corso;

b) una quota societaria pari 2,1428% per la partecipazione al GAL Nuovo Fior d'Olivì S.C. a r.l., per cui era in corso il procedimento di liquidazione della società

c) una quota societaria pari al 6,50% per la partecipazione al GAL Terme di Mare S.C. a r.l.”

Come precisato dall'ente nel riscontro istruttorio, la Sezione Regionale di Controllo nella deliberazione n. 63/2022/VSGC del 31 marzo 2022, facendo riferimento a quanto disposto nel Capo VII del vigente Regolamento del Sistema dei controlli interni richiedeva chiaramente *“l'attivazione dei previsti interventi organizzativi”*. Come anche richiamato dall'ente nel corso dell'istruttoria *“la scarsa rilevanza delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Giovinazzo nonché la perdurante carenza di personale, già evidenziata, ha di fatto però impedito l'adozione tempestiva e completa delle misure correttive previste dal Regolamento.”*

In conclusione, a seguito del mutato portafoglio delle partecipazioni detenute dal comune di Giovinazzo, atteso il possesso di partecipazioni esigue o comunque tali da non permettere all'ente, in qualità di socio singolarmente considerato, di incidere sulla gestione societaria delle società cui partecipa, prendendo comunque atto di quanto affermato dall'ente in merito alla forma di controllo esercitato, la Sezione raccomanda di intensificare lo scambio di informazioni con i suddetti organismi, richiedendo la redazione di report aggiornati sugli aspetti finanziari, economici e gestionali degli organismi stessi e richiedendo loro la pubblicazione della Carta dei servizi.

La Sezione rammenta, inoltre, che la mera esiguità delle quote societarie detenute (es. 2,14% nel GAL Nuovo Fior d'Olivì S.C. a r.l. o 6,50% nel GAL Terme di Mare S.C. a r.l.) non

esime l'Amministrazione dall'obbligo di un penetrante e stringente monitoraggio sulle tempistiche delle procedure di liquidazione in corso o sulle motivazioni di mantenimento delle stesse. L'Ente è tenuto a presidiare attivamente tali posizioni nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e dell'obbligo di razionalizzazione periodica sancito dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), procedendo alla tempestiva alienazione o dismissione ove vengano meno i requisiti della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali.

6. Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo sulla qualità dei servizi, previsto dall'art. 147, comma 2, lett. e), T.U.E.L., misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. Infatti, tale norma attribuisce agli enti locali il compito di *“garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”*.

In altri termini, tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare - attraverso la misura della soddisfazione del cittadino - i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. In un sistema integrato dei controlli, dunque, il controllo sulla qualità dei servizi rappresenta uno strumento di misurazione del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'ente (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Sicilia, deliberazione n. 106/2024).

Con riferimento al Comune di Giovinazzo, tale tipologia di controllo è disciplinata dal Capo VI del regolamento sui controlli interni.

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, l'esito della verifica sul funzionamento del controllo in esame è sintetizzato come segue:

- ✓ nel triennio 2021-2023 l'Ente ha dichiarato nelle relazioni - questionario di non aver adottato la Carta dei servizi e in sede istruttoria ha riferito che sta portando a termine l'iter per l'approvazione della stessa;

- ✓ per tutte le annualità oggetto di indagine (2021-2023) l'Amministrazione Comunale ha avviato e concluso un'indagine di *customer satisfaction* effettuata online e finalizzata a verificare il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dal Comune. Tuttavia, l'ente ha riferito che il numero di utenti che ha risposto è molto esiguo e, pertanto, il campione non è rappresentativo. Da tali indagini è emerso che la *"valutazione complessiva delle attività svolte è tra il buono e l'ottimo."* Le indagini di *customer satisfaction* sono state affiancate da un'attività di reportistica quali-quantitativa delle richieste e dei *feedback* inviati dalla cittadinanza;
- ✓ in sede di riscontro istruttorio l'ente, con riferimento all'annualità 2021, ha riferito che *"attraverso la compilazione di un questionario a risposte guidate è stato chiesto all'utenza interessata di esprimere una valutazione sulla prestazione ricevuta, con l'espressione di propri giudizi ed eventuali contributi personalizzati. Il questionario, compilato totalmente in forma anonima, è volto a trarne suggerimenti utili al miglioramento del servizio stesso. I risultati sono stati resi pubblici e divulgati anche attraverso il sito internet del Comune. La rilevazione, complessivamente, ha interessato gli utenti di Giovinazzo che hanno utilizzato i servizi offerti dagli uffici Anagrafe, SUAP, Servizi Sociali e Tributi";*
- ✓ in sede di riscontro istruttorio l'ente, con riferimento all'annualità 2023, ha riferito che *"l'indagine è stata effettuata attraverso la compilazione di un questionario a risposte guidate con cui è stato chiesto all'Utenza interessata di esprimere una valutazione sulla prestazione ricevuta, con l'espressione di propri giudizi ed eventuali contributi personalizzati. Il questionario ovviamente è stato compilato totalmente in forma anonima, al solo fine di raccogliere le risposte omogenee per trarne suggerimenti utili al miglioramento del servizio stesso. I risultati, terminato il report, sono stati resi pubblici e divulgati anche attraverso il sito internet del Comune";*
- ✓ per tutte le annualità considerate l'indagine ha avuto ad oggetto gli stessi servizi dinanzi menzionati, favorendo pertanto una comparabilità nel tempo degli stessi;
- ✓ nel triennio attenzionato anche il concessionario della gestione delle entrate comunali ha effettuato una indagine di *customer satisfaction* sui servizi da esso offerti nello sportello locale.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, si ritiene che il controllo sulla qualità dei servizi, come concretamente attuato dal comune di Giovinazzo nel periodo 2021-2023, non

sia pienamente adeguato alla finalità cui lo stesso controllo è preordinato ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. e), T.U.E.L. Non si registrano, peraltro, progressi rispetto alla situazione esaminata in occasione della verifica sul funzionamento dei controlli interni nell'anno 2019 di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 63/2022/VSGC.

In sede istruttoria l'ente ha dichiarato di voler superare tale sistema di controllo basato sulla somministrazione di questionari, comunicando l'intenzione di individuare indicatori atti a rappresentare le dimensioni effettive della qualità delle prestazioni fornite. Sul punto la Sezione rileva che il comune di Giovinazzo a tanto non ha provveduto, non apportando le misure correttive già indicate nella precedente pronuncia n. 63/2022/VSGC, da cui era emerso che *"in relazione ai parametri utilizzati per la valutazione della qualità dei servizi, attraverso la somministrazione di questionari anonimi in cui si è utilizzata una scala di valori qualitativi o quantitativi in relazione a vari profili (tempi di esecuzione, qualità, accessibilità alle informazioni, professionalità, disponibilità, tempestività, assistenza), l'ente si è riservato di valutare l'opportunità di integrarli con ulteriori indicatori compresi tra quelli di cui al punto 7.4 del questionario."* Pertanto, la Sezione invita il comune di Giovinazzo a provvedere.

Inoltre, secondo quanto riferito nella relazione – questionario 2021, l'ente non effettua confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni per la ritenuta assenza di standard di qualità omogenei tra le stesse. In merito alla mancata effettuazione di *benchmarking*, l'ente aveva già giustificato tale lacuna sostenendo l'assenza di standard di qualità omogenei nel corso della precedente istruttoria relativa all'esercizio 2019, il cui esito è stato stigmatizzato nella citata deliberazione n. 63/2022. Pertanto, si raccomanda all'Ente di intraprendere un'attività di implementazione del controllo sulla qualità dei servizi, anche avviando confronti sistematici (*benchmarking*) e prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità.

La Sezione nel prendere atto del percorso avviato dall'ente finalizzato alla redazione e approvazione della Carta dei Servizi quale strumento di trasparenza e misurazione della qualità percepita dall'utenza, invita quest'ultimo a pubblicarla sul sito istituzionale successivamente all'approvazione.

7. Verifiche periodiche sui servizi pubblici locali (art. 30 d.lgs. 201/2022)

L'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 impone agli enti locali di effettuare periodicamente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In sede istruttoria è emerso che la prima relazione ex art. 30 del comune di Giovinazzo è stata protocollata in ingresso da ANAC con protocollo n. 0000302 del 2 gennaio 2024 ed è stata pubblicata in data 07 marzo 2024. Sul punto, si evidenzia, tuttavia, che non è stato possibile accertare la data di trasmissione della relazione all'ANAC; inoltre, la relazione non è corredata dalla firma digitale dell'estensore.

La totale carenza di sottoscrizione digitale e della prova certa di trasmissione all'Autorità inficia la validità giuridica del suddetto adempimento.

8. Controlli su interventi finanziati con fondi PNRR

L'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR.

Dalla disamina dei questionari 2022-2023 è emerso che l'organo politico ha valutato come congrua ed efficace la *governance* adottata al fine dell'attuazione delle misure finanziate dal PNRR e che è stata individuata una Struttura responsabile dell'attuazione dei progetti finanziati dai fondi PNRR.

In sede istruttoria l'ente ha riferito che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 258/2022, recante la *"Regolamentazione della governance locale per l'attuazione dei progetti PNRR e l'adozione di misure organizzative volte ad assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi"*, sono stati costituiti la Cabina di Regia ed i Gruppi di lavoro PNRR, incaricati della realizzazione degli interventi finanziati con le relative risorse.

L'ente ha altresì precisato che, *"come previsto nel sopraindicato atto deliberativo, la Cabina di Regia ha il compito di svolgere funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR, con particolare riguardo alle attività di programmazione strategica della fase relativa alla gestione degli interventi nonché alla gestione delle criticità aventi valenza generale e sottoposta all'attuazione dell'Organismo. La Cabina di Regia è presieduta dal Sindaco che la convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la definizione di problematiche di carattere generale attinenti ai progetti finanziati dal PNRR. Tale Organismo può altresì essere convocato dal Sindaco anche su richiesta del dirigente competente per materia in relazione all'azione progettuale e/o del RUP in occasione della modifica del cronoprogramma, di modifiche ai capitolati speciali di appalto o in presenza di eventuali criticità aventi carattere generale. In questi anni l'attività concretamente svolta dalla Cabina di Regia è stata essenzialmente quella di un confronto continuo con i dirigenti interessati finalizzato al monitoraggio dello stato di attuazione delle procedure relative agli interventi finanziati*

con fondi PNRR. Si tiene a precisare peraltro che il limitato numero di interventi finanziati con fondi PNRR ha permesso sino ad ora un agevole monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi”.

L'ente ha allegato una tabella ricognitiva dello stato attuazione progettualità PNRR, da cui emerge che i CUP di cui riveste il ruolo di soggetto attuatore sono pari a 7, per un importo complessivo di € 9.998.073,05. Tale dato, però, è aggiornato a marzo 2026, mentre il controllo in questa sede si estende fino all'annualità 2023.

Con riferimento ai controlli interni relativi alle risorse PNRR, il comune di Giovinazzo ha evidenziato che *“nell'ambito delle attività specificamente previste, sono state svolte – oltre al sistema di verifiche già operativo – ulteriori verifiche integrative e mirate sulle determinazioni dirigenziali afferenti tali fondi.”*

La Sezione prende atto delle dichiarazioni rese e rinvia a quanto enucleato nella deliberazione n. 93/2026/GEST concernente le verifiche ad essa intestate in ordine al ciclo di gestione dei progetti finanziati con risorse PNRR al 31 dicembre 2025.

La Sezione ritiene che la costituzione di una cabina di regia dedicata appaia idonea a garantire un adeguato sistema di governance istituzionale e di indirizzo per i fondi PNRR attribuiti all'Ente. Tuttavia, si precisa che il rispetto trasversale del divieto di doppio finanziamento (*double funding*), sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, necessita di un presidio tecnico-contabile che non può esaurirsi nelle sole funzioni di impulso e coordinamento dell'Organo politico. A tal fine, l'Ente è tenuto ad attenersi rigorosamente alle istruzioni operative diramate dalla Ragioneria Generale dello Stato (in particolare, Circolari MEF-RGS n. 21/2021 e n. 33/2021), predisponendo un rigoroso tracciamento contabile separato e imponendo la compilazione delle apposite *check-list* di controllo in capo ai singoli R.U.P. e al Responsabile del Servizio Finanziario. Ciò posto, richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di continuare a monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR al fine di assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione, eventualmente anche prevedendo l'implementazione di un sistema interno di *audit*.

9. Conclusioni

Sulla base dell'istruttoria svolta, e considerata la documentazione e le informazioni integrative fornite dall'Amministrazione, la Sezione rileva una parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023, riscontrando carenze e profili di

inadeguatezza di strumenti e metodologie sopra evidenziati con riferimento alle singole componenti e al complessivo sistema dei controlli interni.

In sede istruttoria l'ente ha riferito che "prende atto della necessità di superare alcune criticità che permangono nel vigente sistema dei controlli interni. In tale ottica è peraltro obiettivo non più procrastinabile dell'Amministrazione quello di procedere ad un adeguamento del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni nelle parti in cui risulta superato dall'evoluzione normativa avvenuta in questi anni (si pensi ad esempio al superamento dello strumento della Relazione Previsionale e Programmatica con i nuovi strumenti di programmazione del DUP e del PIAO), ma anche quello di intervenire su una serie di adempimenti previsti dal Regolamento che l'attuale struttura organizzativa dell'ente non permette di attuare. Si pensi ad esempio alla concreta impossibilità oggettiva di dare applicazione alle varie previsioni regolamentari che prevedono l'istituzione di unità organizzative preposte ai vari tipi di controllo. Preso atto, peraltro, delle difficoltà sopra evidenziate, rimane chiaramente la necessità per l'Ente di assicurare comunque un sistema di controlli che risulti efficace ma nello stesso sostenibile. E questo non può che essere un impegno cogente che l'Amministrazione si pone come prioritario per l'immediato futuro."

Alla luce del quadro sin qui delineato, la Sezione raccomanda all'Ente di continuare nello svolgimento dei controlli interni in piena attuazione delle disposizioni regolamentari vigenti e di:

- a) migliorare il controllo di regolarità amministrativa e contabile, in specie con riguardo al controllo successivo sugli atti, rispetto al quale andrebbero adottate motivate tecniche di campionamento, su base statistico-probabilistica, in conformità all'art. 147-bis del TUEL;
- b) trasmettere con continuità anche negli esercizi successivi il referto sul controllo di gestione di cui all'art. 198-bis del TUEL per mezzo della specifica funzione dell'applicativo Con.Te;
- c) assicurare un costante monitoraggio dei costi e dei proventi relativi ai servizi a domanda individuale, nonché una puntuale analisi degli scostamenti registrati tra un esercizio e l'altro, al fine di adottare tempestive misure correttive volte a garantire livelli di copertura coerenti e sostenibili nel tempo;
- d) dare progressivo adempimento alle prescrizioni impartite dalla Sezione con riferimento all'attività reportistica relativa al controllo di gestione;

- e) implementare l'attività reportistica con riferimento al controllo strategico e prevedere misure per garantire la rotazione degli incarichi dirigenziali, al fine di prevenire il rischio corruttivo;
- f) garantire costante attenzione alle procedure di spesa e alla gestione dei flussi di cassa al fine di evitare ritardi nei pagamenti e formazione di debiti;
- g) provvedere tempestivamente all'attività reportistica nel rispetto delle prescrizioni relative al controllo sugli organismi partecipati e a richiedere a questi ultimi la pubblicazione della Carta dei servizi, assicurando altresì un rigoroso presidio sulle procedure di liquidazione in corso e sui requisiti di stretta necessità delle quote residue, in ossequio all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
- h) provvedere all'adozione delle misure correttive già indicate nella precedente deliberazione di questa Sezione regionale di controllo con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, adottando e pubblicando la Carta dei servizi, integrando l'attività di *customer satisfaction* con specifici indicatori, nonché avviando un raffronto con la qualità di servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*) e considerando la consultazione di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;
- i) attenersi rigorosamente alle istruzioni operative diramate dalla Ragioneria Generale dello Stato (in particolare, Circolari MEF-RGS n. 21/2021 e n. 33/2021), predisponendo un rigoroso tracciamento contabile separato e imponendo la compilazione delle apposite *check-list* di controllo in capo ai singoli R.U.P. e al Responsabile del Servizio Finanziario;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023 nel Comune di Giovinazzo (BA)

ACCERTA

la parziale adeguatezza, nei limiti di quanto indicato in parte motiva della presente deliberazione, del funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Giovinazzo

(BA) con riferimento alle annualità 2021-2023, con riserva di verificare gli eventuali miglioramenti apportati in occasione delle prossime verifiche di competenza;

INVITA

Il Comune di Giovinazzo ad adottare tempestivamente le seguenti misure correttive:

- 1) adozione di metodologie di campionamento informate al *risk-based approach* ex art. 147-bis TUEL;
- 2) ripristino della puntuale tempistica ex art. 198-bis TUEL per il referto del controllo di gestione;
- 3) implementazione della rotazione dirigenziale e degli indicatori strategici;
- 4) adozione e pubblicazione della Carta dei servizi unitamente al potenziamento del *benchmarking*;

DELIBERA

di segnalare le suesposte osservazioni della Sezione sul funzionamento dei controlli interni del Comune di Giovinazzo (BA), per il periodo considerato, al Sindaco, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Segretario dell'Ente e all'Organo di revisione dei conti per le iniziative di rispettiva competenza.

DISPONE

- ✓ che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, ai predetti organi del Comune di Giovinazzo (BA);
- ✓ che il Comune di Giovinazzo trasmetta a questa Sezione, entro e non oltre 30 giorni dalla formale comunicazione della presente deliberazione, la ricevuta telematica comprovante l'avvenuta trasmissione all'ANAC della relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022, munita di regolare sottoscrizione digitale;
- ✓ che copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Il Magistrato *relatore*

F.to Salvatore ROMANAZZI

Il Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 3 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI